***Beneficiario* - SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL’ANTICIPO FINO AL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO SUGLI INTERVENTI RELATIVI A IMMOBILI E BENI STRUMENTALI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 15 DELL’ORDINANZA N. 57/2012 E SMI**

*Anticipo richiesto dal “Beneficiario” nel proprio interesse*

Spett.le

**Presidente della Regione**

**in qualità di Commissario Delegato**

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

**PREMESSO**

* che, ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. del Presidente in qualità di Commissario delegato (di seguito: “*Commissario*”), la seguente impresa – associazione professionale – professionista – persona fisica, di seguito denominata “*Beneficiario*”

RAGIONE SOCIALE IMPRESA/ASSOCIZIONE PROFESSIONALE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PARTITA IVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SEDE LEGALE IN VIA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

COMUNE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_)

NOME E COGNOME DEL PROFESSIONISTA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PARTITA IVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SEDE ATTIVITA’ IN VIA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

COMUNE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( \_\_\_)

NOME E COGNOME PERSONA FISICA

CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RESIDENTE IN VIA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

COMUNE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

in data **………….** ha presentato, tramite il sistema WEB SFINGE, una domanda di contributo a cui è stato attribuito il protocollo. n. **…………………………;**

* che la suddetta domanda ha ad oggetto la richiesta di un contributo per:

□ la realizzazione di interventi di riparazione/ripristino/demolizione/costruzione di un immobile danneggiato/distrutto dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

□ la realizzazione di interventi di riacquisto/riparazione di beni strumentali danneggiati/distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012~~;~~

* che, con il Decreto del “*Commissario*” n**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, è stato concesso al beneficiario un contributo complessivo pari a complessivi € **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**;
* che il suddetto contributo è così suddiviso:

□ interventi di riparazione/ripristino/demolizione/costruzione di un immobile danneggiato/distrutto dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: **€\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (CUP**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**;

□ interventi di riacquisto/riparazione di beni strumentali danneggiati/distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (CUP….);

**PREMESSO ALTRESI’**

* che, ai sensi degli artt. 14, comma 3 e 15, comma 3 dell’Ordinanza 57/2012, come modificata dall’Ordinanza 36/2015, è prevista la possibilità di richiedere, con riferimento ai soli interventi relativi agli immobili e ai beni strumentali, un unico anticipo fino al 50% dell’ammontare del contributo concesso, dietro presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 107 del DLgs n. 385/1993;
* che la suddetta fideiussione deve essere incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta da parte del “*Commissario*” nonché di importo pari almeno alle somme richieste a titolo di anticipo;

**PREMESSO INFINE**

- che il “Beneficiario” intende presentare, tramite il sistema WEB SFINGE, una unica richiesta di erogazione per un anticipo pari a € ……., non superiore al 50% dell’ammontare del contributo concesso pari a € ……………., per l’intervento sopra indicato nel suo complesso

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

che forma parte integrante del presente atto

il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(1) (di seguito indicato per brevità “*Garante***”**) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritto/a all'albo/elenco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2), in possesso di certificazione di bilancio, a mezzo dei sottoscritti signori:

a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

b) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

c) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**DICHIARA**

di costituirsi, con il presente atto, fidejussore nell'interesse del “*Beneficiario*” ed a favore del Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 - di seguito indicato per brevità “*Commissario*” - per un importo pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (importo in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_) corrispondente al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% del contributo complessivo concesso al “*Beneficiario*” dal “*Commissario*” pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, così composto :

* € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per l’intervento di riparazione/ripristino/demolizione/costruzione di un immobile danneggiato/distrutto dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
* € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per l’intervento di riacquisto/riparazione di beni strumentali danneggiati/distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

oltre alla maggiorazione per interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell’anticipo e quella del rimborso, alle seguenti

**CONDIZIONI GENERALI**

**A) CONDIZIONI CHE REGOLANO**

**IL RAPPORTO TRA IL “*GARANTE*” ED IL “*COMMISSARIO*”**

**ARTICOLO 1**

**OGGETTO DELLA GARANZIA E OBBLIGHI DEL “*GARANTE*”**

1. Il “*Garante*” garantisce irrevocabilmente, incondizionatamente e a prima richiesta al “*Commissario*” la restituzione dell’intera somma erogata al “*Beneficiario*” a titolo di unico anticipo sul contributo concesso dal “*Commissario*” al “*Beneficiario*”.

Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso. La garanzia è anche estesa a qualsivoglia spesa accessoria, comprese le spese per la denuncia al “*Garante*” della causa eventualmente promossa contro il “*Beneficiario*” ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ..

1. La garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata da parte del “*Commissario*” qualora nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, il “*Commissario*” medesimo non comunichi il proprio diniego al “*Garante*” e al “*Beneficiario*”;

**ARTICOLO 2**

**PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

1. Il “*Garante*” si obbliga ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del “*Commissario*”, non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre eccezione alcuna anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal “*Beneficiario*” o da altri soggetti comunque interessati ed anche in caso che il “*Beneficiario*” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
2. Il “*Garante*” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il “*Beneficiario*” e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile eccezione.
3. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, il “*Garante*” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.
4. Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal “*Beneficiario*”, il “*Garante*” potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del “*Beneficiario*” medesimo.

**ARTICOLO 3**

**PAGAMENTO DELLA COMMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO**

1. Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del “*Beneficiario*” non potrà essere opposto al “*Commissario*”, né potrà limitare l’efficacia o la durata della presente garanzia.
2. Ugualmente non potrà essere opposta al “*Commissario*” la mancata costituzione da parte del “*Beneficiario*” del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.
3. La commissione/premio è spesa interamente agevolabile al “Beneficiario” ai sensi dell’Ordinanza 57/12 e smi a fronte di richiesta di questi al “Commissario” e della presentazione della documentazione dell’avvenuto versamento.

**ARTICOLO 4**

**INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

1. È inefficace qualsivoglia limitazione all’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente garanzia.
2. In ogni caso, è fatto salvo il diritto del “*Commissario*” di chiedere ed ottenere gli eventuali adeguamenti del testo della presente garanzia alle sopravvenute normative.
3. Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

**ARTICOLO 5**

**REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Il “*Garante*” dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:
2. se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia;
3. se Società di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l’Ente garantito;
4. se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d’Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con il “*Commissario*”.

**ARTICOLO 6**

**ONERI FISCALI**

1. Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico del “*Garante*”, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11.

**ARTICOLO 7**

**SURROGAZIONE**

1. Il “*Garante*” è surrogato, nei limiti delle somme corrisposte al “*Commissario*” in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il “*Beneficiario*”, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

**ARTICOLO 8**

**DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

1. La garanzia ha una durata presunta di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data dell’erogazione al “*Beneficiario*”, da parte del “*Commissario*” dell'importo garantito e si intenderà automaticamente prorogata di anno in anno fino alla data in cui il “*Commissario*” non ne abbia disposto l’escussione ovvero non ne abbia disposto – a suo insindacabile giudizio - lo svincolo che avverrà mediante restituzione dell’originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria.
2. La garanzia sarà svincolata, ad insindacabile giudizio del “Commissario”, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- non devono configurarsi, al momento dello svincolo, ipotesi di revoca anche parziale del contributo;

 - gli interventi di riparazione/rafforzamento /miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili da parte degli affidatari dei lavori/fornitori dei prefabbricati devono essere completamente ultimati;

- la fornitura, l’installazione e la messa in opera dei beni strumentali deve essere completamente ultimata, da parte dell’impresa fornitrice dei beni strumentali;

1. Ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo la garanzia sarà svincolata successivamente all’avvenuta emanazione del decreto del “Commissario” con cui si dispone l’erogazione del contributo a fronte della rendicontazione finanziaria delle spese sostenute a titolo di saldo dei lavori effettuati dall’impresa affidataria degli stessi/fornitrice dei prefabbricati o della fornitura effettuata dall’impresa fornitrice dei beni strumentali.

**B) CONDIZIONI CHE REGOLANO**

**IL RAPPORTO TRA “GARANTE” E “BENEFICIARIO ”**

**ARTICOLO 9**

**COMMISSIONE/PREMIO**

1. La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuta dal “*Beneficiario*” al “*Garante*” in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata della garanzia la commissione/premio versata resta integralmente acquisita dal “*Garante*”.
2. In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando il “*Garante*” non sia definitivamente liberato da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il “*Beneficiario*” è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.
3. L’invio al “*Commissario*” della documentazione attestante l’avvenuto pagamento del “*Beneficiario*” al “*Garante*” della commissione/premio di cui al comma 1 è condizione per l’erogazione dell’anticipo da parte del “*Commissario*”.

**ARTICOLO 10**

**RIVALSA**

1. Il “*Beneficiario*” e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare al “*Garante*”, a semplice richiesta, quanto dallo stesso pagato al '“*Commissario*”, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ..

**ARTICOLO 11**

**RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO**

1. Gli oneri di qualsiasi natura che il “*Garante*” dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del “*Beneficiario*”.

**ARTICOLO 12**

**IMPOSTE E TASSE**

1. Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del “*Beneficiario*” anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal “*Garante*”.

**C) NORME COMUNI**

**ARTICOLO 13**

**MODIFICHE AL TESTO**

1. Il “*Garante*” ed il “*Beneficiario*” si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le eventuali modifiche richieste dal “*Commissario*”. L’introduzione di tali modifiche è condizione per l’erogazione dell’anticipo.

 IL BENEFICIARIO IL GARANTE

 (Firma autenticata) (Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “*Beneficiario*” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali.

Art. 1 – (Oggetto della garanzia e obblighi della società)

Art. 2 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 3 – (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)

Art. 4 – (inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Oneri fiscali)

Art. 7 – (Surrogazione)

Art. 8 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 9 – (Commissione/premio)

Art. 10 – (Rivalsa);

Art. 11 – (Rivalsa delle spese di recupero)

Art. 12 - (Deposito cautelativo)

Art. 13 – (Imposte e tasse)

Art. 14 – (Modifiche al testo)